

N. 01242/2009 REG.SEN.

N. 00134/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 134 del 2006, proposto da:
Italia Nostra Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio
Storico, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Raffaella Tiberi Mazzi,
con domicilio eletto presso Alberto Cucchieri Avv. in Ancona, via
Piave, 6/B;

contro

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avv. Claudia
Domizio, Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso
Massimo Sgrignuoli in Ancona, via Ruggeri, 5;

Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avv. Simonella Coen,
Gabriella De Berardinis, con domicilio eletto presso il Servizio Legale
Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;

Comune di Arcevia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ditta R. & V. di Enrico Mancini e C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Brusciotti, Gaia Brusciotti, con domicilio eletto presso Bruno Brusciotti Avv. in Ancona, via Castelfidardo, 4;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Ancona 13.4.2005 n. 14 di approvazione del PPAE (Programma Provinciale Attività Estrattive);
- della determinazione 20.9.2005 n. 470 del Dirigente del VII settore della stessa Provincia apportante al PPAE le correzioni richieste dalla Regione ai sensi degli artt. 15 della L.r. n. 46/92 e 7 della L.r. n. 10/99;
- della deliberazione di Giunta Regionale 7.11.2005 n. 1357 avente ad oggetto verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel PPAE e non cartografate nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- di atti istruttori connessi come indicati in ricorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Ancona;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione del Consiglio Provinciale di Ancona 13.4.2005 n. 14 di approvazione del PPAE (Programma Provinciale Attività Estrattive) unitamente alla determinazione del Dirigente del VII settore della stessa Provincia 20.9.2005 n. 470 apportante al PPAE le correzioni richieste dalla Regione ai sensi degli artt. 15 della L.r. n. 46/92 e 7 della L.r. n. 10/99. Viene altresì impugnata la deliberazione di Giunta Regionale 7.11.2005 n. 1357 avente ad oggetto verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel PPAE e non cartografate nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

In particolare l'impugnazione si rivolge contro le previsioni del PPAE che hanno individuato sul Monte S. Angelo un bacino estrattivo riguardante la maiolica (confermando il bacino già cartografato come possibile aree di esenzione da alcuni vincoli del PPAR) e la scagliola rossa (litotipo considerato di difficile reperibilità o non sostituibile ma non cartografato dal PRAE quale area di possibile esenzione).

Al riguardo vengono dedotte le seguenti articolate censure:

1. Violazione, sotto plurimi aspetti, della L.r. n. 71/87, violazione dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. n. 152/99, violazione della pianificazione sovraordinata, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare viene dedotto che il Monte S. Angelo è un importante bacino idrogeologico e quindi la previsione di attività estrattive deve considerarsi incompatibile o comunque avrebbe dovuto essere meglio valutata (e non demandata all'ulteriore fase di valutazione dei progetti di estrazione) in relazione al divieto di cui all'art. 6 comma 3 lett. c), della L.r. n. 71/97, anche tenendo conto di tutte le interferenze con la zona di rispetto di 200

metri di raggio da punti di captazione o di derivazione delle acque di cui all'art. 21 comma 7 D.Lgs. n. 152/99;

2. Violazione, sotto plurimi aspetti, della L.r. n. 71/87, violazione della L.r. n. 33/99, violazione del DM 31.7.1985, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare viene dedotto che nel PPAS, e tanto meno nella delibera di GR n. 1357/05, non sono state individuate topograficamente le aree di divieto dell'attività estrattiva non cartografate dal PRAE, relativamente agli ambiti di tutela del Monte Sant'Angelo riguardanti il corso d'acqua di terza classe in fascia appenninica (interessato dal divieto di attività estrattiva di cui all'art. 6 comma 3 lett. a, della L.r. n. 71/97), l'area con segnalamenti di ritrovamenti archeologici (interessata dal divieto di attività estrattiva di cui all'art. 6 comma 3 lett. b, della L.r. n. 71/97) e le aree interessate da boschi di alto fusto con prevalenza superiore all'80% di Leccio (dove vige il divieto di attività estrattiva di cui all'art. 6 comma 3 lett. e, della L.r. n. 71/97). Viene altresì dedotta l'illegittimità delle previsioni in esame sotto i seguenti ulteriori profili: il bacino di escavazione del Monte Sant'Angelo, considerata la sua vasta estensione, è incompatibile con il decreto di vincolo ambientale di cui al DM 31.7.1985; sono stati trascurati i problemi della viabilità conseguenti all'apertura delle cave; in ogni caso deve considerarsi illegittima la scelta di demandare l'esatta individuazione delle aree di divieto alla fase di esame dei progetti e di VIA, poiché al riguardo mancherebbe una espressa decisione degli organi provinciali di indirizzo politico;

3. Violazione dell'art. 15 comma 3 della L.r. n. 46/92 per omessa acquisizione del parere della conferenza regionale delle autonomie sui

rilievi formulati dalla Regione in sede di verifica di compatibilità del PPAS con il PRAS.

Si sono costituite in giudizio la Provincia di Ancona, la Regione Marche e la Ditta R. & V. di Enrico Mancini & C. SaS in qualità di controinteressata. Le resistenti eccepiscono, preliminarmente, l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili. Nel merito contestano le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

All'udienza del 7.10.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. È necessario esaminare preliminarmente le molteplici eccezioni in rito dedotte dalle parti resistenti.

1.1 Viene eccepito il parziale difetto di giurisdizione (in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche) per quanto concerne la censura sub 1 riguardante la tutela idrogeologica.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo va osservato che sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a) del R.d. n. 1775/33, anche i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione. Si tratta, nella sostanza, di provvedimenti che concorrono, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni

necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione.

Di conseguenza restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie aventi ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche ovvero provvedimenti aventi un'incidenza indiretta su detto regime.

A giudizio del Collegio nel caso in esame sussiste quest'ultima ipotesi, poiché si controverte sulla pretesa omissione delle opportune verifiche, a livello pianificatorio dell'attività estrattiva (e non autorizzativo di tale attività), riguardo alle possibili interferenze con gli elementi di tutela di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 152/99 recante disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Si tratta, pertanto, di una connessione meramente indiretta sul regime delle acque e, come tale, non idonea per affermare il difetto di giurisdizione di questo giudice.

1.2. Sotto altro profilo viene dedotta l'irricevibilità del ricorso perché avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente la delibera del Consiglio Provinciale 13.4.2005 n. 14 di approvazione del PPAE senza attendere la successiva delibera di controllo di competenza regionale.

Anche detta eccezione deve considerarsi infondata.

Sotto il profilo formale va osservato che il PPAS, approvato con la predetta deliberazione n. 14/05, veniva trasmesso alla Regione non solo in attuazione del paragrafo 4.2 della relazione tecnico illustrativa del PRAE (verifica di compatibilità delle aree di esenzione del PPAS non cartografate dal PRAE per le quali avrebbe dovuto essere

acquisito il parere vincolante della Giunta Regionale), ma anche, più in generale, per la verifica di cui agli artt. 15 della L.r. n. 46/92 e 7 della L.r. n. 10/99.

La sola deliberazione provinciale n. 14/05, pur potendo contenere aspetti certamente pregiudizievoli, non concludeva tuttavia il procedimento, e questo sia riguardo al perfezionamento delle scelte programmatiche ma anche per l'efficacia delle stesse.

Va infatti osservato che, in relazione alla verifica generale di cui ai ridetti articoli 15 e 7, è intervenuta una fitta corrispondenza tra gli uffici regionali e provinciali che si è conclusa, per quest'ultima Amministrazione, con la determinazione del Dirigente del VII settore della Provincia di Ancona 20.9.2005 n. 470 apportante al PPAE le correzioni richieste dalla Regione (anch'essa oggetto di formale impugnazione). Quest'ultima ha poi concluso la fase procedimentale di propria competenza comunicando alla Provincia, con nota 18.10.2005 prot. 32575 Dip. 4, l'intervenuta conformità tra PPAE e PRAE.

Anche la specifica verifica di cui al ridetto paragrafo 4.2 risultava essere necessaria per la formale conclusione del procedimento, atteso che il parere della Giunta Regionale assumeva carattere vincolante.

Di conseguenza l'impugnazione deve considerarsi tempestiva, poiché intervenuta entro il termine decadenziale decorrente dalla data di avvenuta conoscenza che il complesso iter procedimentale di formazione del PPAS si era definitivamente concluso.

1.3 Sotto il profilo dell'inammissibilità del ricorso viene dedotto che il PPAS non è immediatamente lesivo per gli interessi della ricorrente.

Di conseguenza sarebbe impugnabile solo unitamente all'atto

applicativo rappresentato dall'autorizzazione alla coltivazione della cava.

L'eccezione non può essere condivisa poiché, in caso contrario, si tratterebbe di affermare implicitamente l'inoppugnabilità di qualsiasi atto avente natura programmatica.

Nel caso in esame il Programma Provinciale costituisce non solo il presupposto, ma anche la base di riferimento per il rilascio delle singole autorizzazioni all'attività estrattiva, per cui è innegabile che da esso possano sorgere aspetti pregiudizievoli che rendono attuale l'interesse ad agire per eliminare le pretese illegittimità programmatiche e indirizzare nel senso voluto dalla ricorrente la successiva attività autorizzatoria.

1.4 L'inammissibilità del ricorso viene altresì dedotta per ritenuta omessa notifica del ricorso ai proprietari delle aree interessate poiché da ritenersi controinteressati.

L'eccezione è infondata.

Come noto, la nozione di controinteressato in senso tecnico, a norma dell'art. 21 della Legge n. 1034/71, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato ovvero della sua immediata individuabilità; quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo al controinteressato, di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11.7.2001 n. 3895; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 16.4.2009 n. 1983; T.A.R.

Lazio Roma, Sez. I, 21.4.2008 n. 3342).

Nel caso in esame difetta certamente il presupposto della immediata individuabilità dei pretesi controinteressati.

Contrariamente a quanto deduce la Ditta R. & V. di Enrico Mancini & C. SaS, la sussistenza della “immediata individuabilità” non può consistere nell'attribuire al ricorrente l'onere di effettuare ricerche presso uffici diversi, quali l'espletamento di visure catastali per individuare i proprietari delle aree interessate dal PPAS (in disparte la circostanza che lo stesso ricorrente debba comunque essere consapevole che sussista anche il presupposto sostanziale, ossia che si tratti di soggetti interessati all'attività di escavazione e che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale annullamento delle previsioni impugnate).

1.5. Viene infine dedotta l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui si rivolge contro le previsioni che riguardano la maiolica perché, sotto tale profilo, il PPAS si limita a recepire pedissequamente le previsioni del PRAS.

L'eccezione non può essere condivisa.

Se da un lato può essere vera la circostanza che nel PRAE venivano individuate e cartografate le aree esenti riguardanti il bacino estrattivo della maiolica, tale circostanza non può considerarsi sufficiente per fondare l'eccezione in esame.

Come si legge nel paragrafo 4.1 punto 1 della relazione tecnico illustrativa del PRAE, attuativo della disposizione contenuta nell'art. 6 comma 2 lett. m) della L.r. n. 71/99, tale individuazione assumeva carattere meramente orientativo per le successive verifiche di competenza provinciale nella formazione del PPAE. Infatti era

compito della Provincia “confermare o meno le aree di possibile esenzione... dove sarà possibile l'estrazione di detti materiali di difficile reperibilità o non sostituibili con le esenzioni di cui all'art. 60 punto 11 delle NTA del PRAE”; conferma (totale o parziale) ovvero mancata conferma da effettuare nel rispetto dei criteri dettati dalla stessa prescrizione in esame, cioè sulla base di una autonoma istruttoria svolta a livello provinciale.

Non si è quindi trattato di un semplice e predissequo recepimento, da parte della Provincia di Ancona, di prescrizioni sovraordinate vincolanti e immodificabili, ma della conferma delle stesse (del tutto eventuale) in esito all'istruttoria tecnica di propria competenza.

L'impugnazione non si rivolge pertanto (e tardivamente) contro le previsioni del PRAE che hanno individuato e cartografato il bacino estrattivo della maiolica sul Monte Sant'Angelo, ma sulle previsioni del PPAE che le hanno confermate in maniera considerata illegittima dalla ricorrente.

2. Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate, contenute in parte nel primo e in parte nel secondo motivo di ricorso.

L'art. 6 comma 2 della L.r. n. 71/99, nel disciplinare il contenuto del PRAE, prescrive che lo stesso debba essere composto (anche) dai seguenti elaborati:

- cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, con l'individuazione delle aree dove è vietata l'attività estrattiva ai sensi del comma 3 e redazione di una normativa per le aree di divieto ancora non cartografate (lett. l);
- cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, delle aree dove è possibile l'eventuale esenzione ai sensi dell'art. 60 delle NTA

del PPAR per quelle tipologie di materiale per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali (lett. m).

Si tratta, come è evidente, di una disciplina cartografica regionale in parte incompiuta e in parte meramente orientativa per l'esercizio dei successivi poteri programmatici provinciali.

In particolare, per quanto riguarda le aree dove è inderogabile il divieto di esercizio dell'attività estrattiva, il PRAE, da una parte, individua cartograficamente le stesse e dall'altra definisce una "normativa" riguardante quelle "ancora non cartografate" dallo stesso Piano Regionale.

Di conseguenza la circostanza che il PRAE contenga una cartografia incompiuta non significa che il Legislatore regionale abbia voluto mantenerla tale anche negli atti successivi di attuazione dello stesso. A ben guardare la disposizione di cui alla lett. l) parla di aree "ancora" non cartografate (riferendosi, ovviamente, ad una fase temporale coincidente con il momento formativo del PRAE) e non ad aree che mai saranno cartografate anche in futuro. Del resto appare incontestabile che una corretta attività pianificatoria debba essere il più possibile completa affinché non residuino margini di incertezza difficilmente controllabili, dal competente pianificatore, nelle fasi successive di attuazione del piano.

Per quanto riguarda i contenuti del Programma Provinciale delle Attività Estrattive è vero, come sostengono le resistenti, che l'art. 8 della L.r. n. 71/99 non individua, nel contenuto dello stesso, elementi cartografici che riguardano il regime dei divieti.

Del resto essendo definito "programma" appare evidente che il

relativo contenuto debba essere essenzialmente descrittivo, ma non per questo del tutto sprovvisto di documenti cartografici come prescrive, ad esempio, l'art. 9 comma 1 della stessa L.r. n. 71/99 che fa riferimento aree definite dal PPAE.

La prescrizione contenuta nell'art. 4 della Normativa per le aree di divieto non cartografate, adottata in attuazione art. 6 comma 2 lett. l) della L.r. n. 71/97, si ispira infatti al principio che l'applicazione dei divieti avviene su base cartografica, stabilendo che: "Per l'individuazione dei limiti delle aree di divieto all'esercizio dell'attività estrattiva, di cui agli articoli 2 e 3, prevalgono le carte di maggior dettaglio allegare a piani, leggi ed atti amministrativi".

Non può quindi essere condivisa la difesa delle parti resistenti secondo cui sarebbe sì avvenuta la valutazione dei vincoli, ma solo attraverso tavole di lavoro non incluse negli elaborati ufficiali. Se la predetta verifica venne effettivamente svolta nulla vietava alla Provincia (anzi era obbligo della stessa) travasarla in un'apposita cartografia ufficiale e in scala adeguata per l'esatta delimitazione territoriale delle aree interessate dal PPAE.

Ne consegue che, essendo stata demandata alla stessa Provincia sia la valutazione dei divieti non cartografati dallo stesso PPAE che la verifica delle aree di possibile esenzione ai sensi dell'art. 60 delle NTA del PPAR, va affermato che tali attività debbano concludersi con il completamento del quadro pianificatorio e della relativa cartografia, sulla base della quale si completa il processo di pianificazione delle attività estrattive attraverso i controlli regionali di cui si è detto al precedente punto 1.2.

La completezza cartografica non rileva, tuttavia, solo in senso formale,

perché garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso quella motivazione implicita degli atti pianificatori che fuoriesce dai principi generali in materia di motivazione articolata di cui all'art. 3 comma 1 della Legge n. 241/90.

In questo modo la Regione può svolgere compiutamente i poteri ad essa demandati dal Legislatore regionale mediante un processo di pianificazione trasparente e svolto per approfondimenti successivi attraverso il coinvolgimento delle province; processo che si conclude con la definizione di un quadro il più possibile chiaro e preciso per il successivo rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti. Il PPAE oggetto di gravame è quindi illegittimo poiché non contiene sufficienti elementi cartografici per completare la mappa delle aree di divieto, sia per affermare che le aree coltivabili in parziale esenzione ai divieti sono state individuate a seguito di una completa attività istruttoria.

Del resto appare difficile comprendere come sia possibile consentire attività e concedere esenzioni se non è chiaro e completo il quadro dei relativi divieti (derogabili o inderogabili che siano).

L'illegittimità riguarda certamente il bacino destinato alla coltivazione della scagliola rossa nelle zone riconducibili al corso d'acqua di terza classe in fascia appenninica (interessato dal divieto di attività estrattiva di cui all'art. 6 comma 3 lett. a, della L.r. n. 71/97) e all'area con segnalamenti di ritrovamenti archeologici (interessata dal divieto di attività estrattiva di cui all'art. 6 comma 3 lett. b, della L.r. n. 71/97).

Detto profilo di legittimità si estende, inoltre, alla omessa individuazione cartografica dei molteplici punti di captazione o di derivazione (riconducibili al divieto di cui all'art. 6 comma 3 lett. c,

della L.r. n. 71/97) presenti nella zona di Monte Sant'Angelo, anche in relazione al bacino estrattivo della maiolica. Dell'esistenza degli stessi viene peraltro dato atto sia nel documento istruttorio di corredo della delibera provinciale 14/05 (in cui la conferma dei bacini viene motivata sull'insufficiente rilievo che i divieti non interessano porzioni maggioritarie dei bacini stessi), ma anche nel documento istruttorio di corredo alla delibera di Giunta Regionale n. 1357/05 (in cui si afferma espressamente che il PPAS “potrebbe non aver rilevato tutte le sorgenti perenni, i pozzi, le derivazioni e in genere le captazione di acqua destinate al consumo umano erogate a terzi mediante acquedotto”). In questo caso la mappatura si rende necessaria poiché, se è vero che il singolo punto di captazione o di derivazione rappresenta, di norma, un divieto puntuale valutabile in sede autorizzatoria, l'insieme degli stessi potrebbe invece delineare una vera e propria area continua ed omogenea dove va precluso, già dalla fase programmatica, l'esercizio dell'attività estrattiva.

Il vizio riguarda, infine, le aree interessate da boschi di alto fusto con prevalenza superiore all'80% di Leccio (in cui vige il divieto di attività estrattiva di cui all'art. 6 comma 3 lett. e, della L.r. n. 71/97) così come denunciato dalla ricorrente poiché, al riguardo, non sono condivisibili le difese incentrate sulla difficoltà di effettuare i relativi censimenti senza contemporaneamente fornire elementi per dimostrare che tali difficoltà sono effettivamente insuperabili (nella sede programmatica) in relazione alla situazione di fatto concretamente esistente.

Resta ovviamente inteso che la definizione cartografica delle aree di divieto non preclude che in fase di istruttoria del progetto di coltivazione possano essere svolte verifiche più approfondite riguardo

la sussistenza di singoli elementi di tutela che impediscano lo svolgimento dell'attività estrattiva.

Entro questi limiti il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati.

3. Non possono invece essere condivise le ulteriori censure dedotte in ricorso.

Al riguardo il Collegio osserva:

- che, come correttamente deducono le resistenti, la presenza del decreto di vincolo ambientale di cui al DM 31.7.1985 non preclude in radice l'esercizio dell'attività estrattiva. La compatibilità con lo stesso potrà tuttavia essere valutata, nell'ambito della pianificazione, per effetto dell'eventuale Valutazione Ambientale Strategica (non dedotta nell'odierno ricorso) ovvero, nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, per effetto della Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di coltivazione e del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- che negli stessi termini andranno valutati i profili riguardanti la compatibilità dei progetti con le problematiche connesse alla viabilità;

- che l'acquisizione del parere della conferenza regionale delle autonomie, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.r. n. 46/92, sarebbe stato necessario solo nell'ipotesi in cui i rilievi formulati dalla Regione fossero stati contestati dalla Provincia. Nel caso in esame, tuttavia, la stessa Provincia di Ancona ha ritenuto opportuno adeguarsi ai rilievi regionali, rendendo quindi irrilevante il passaggio procedurale invocato dalla ricorrente avente indubbia natura di strumento amministrativo per la soluzione dei conflitti tra enti.

4. Nonostante la soccombenza il Collegio ritiene che sussistano gravi

motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Primo Referendario, Estensore

Tommaso Capitano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO